



DETERMINAZIONE

Determ. n. 1924 del 14/11/2024

Oggetto: COMUNE DI TRESIGNANA - VIA, AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ART. 15 DELLA LR 4/2018, PER IL PROGETTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "TRESIGALLO 3" IN VARIANTE AL PUG. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-TER L. 241/90, PROPONENTE RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL. VALUTAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5, L.R. 19/2008)..

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, recante “Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;

- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e 2 ottobre 2003, n. 3316 recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;
- la D.G.R. 01 agosto 2016, n. 1300 recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164 recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476 recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564 recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, “atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (Artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”;
- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. BURERT n. 64 del 17/05/2007”;

Atteso, che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (di seguito Unione), costituita tra i Comuni di Copparo, Tresignana e Riva del Po:

- risulta titolare della funzione di Pianificazione urbanistica e Gestione del territorio per il Comune di Tresignana;
- ha completato la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017 dotandosi di:
 - Piano urbanistico generale – PUG, approvato con D.C.U. n. 9 del 30.03.2023, entrato in vigore il 24.05.2023, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna;
 - Regolamento Edilizio – RE, approvato con D.C.U. n. 18 del 02.05.2023, entrato in vigore il 24.05.2023;
- a seguito dell’approvazione del PUG ha intrapreso l’iter di adeguamento della classificazione acustica del territorio dei Comuni facenti parti dell’Unione, adottando il nuovo Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica con D.C.U. n. 56 del 28.12.2023;

Premesso che con nota del 02.02.2024, agli atti con prot. prov.le n. 3607/2024, Arpae SAC Ferrara

ha richiesto la verifica di completezza documentale (ai sensi dell'art. 27 bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006) finalizzata al completamento della documentazione necessaria all'avvio del procedimento in oggetto, nell'ambito della quale:

- con nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 15.02.2024, acquisita agli atti con PG n. 4491/2024, è stata trasmessa una prima Relazione di conformità urbanistica dove si rileva che le opere in progetto comportano variante al PUG per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e per la non coerenza con la D.A.L. 28/2010, integrata dalla D.A.L. 125/2023, inerente all'idoneità delle aree all'installazione degli impianti fotovoltaici; a tale proposito, l'Unione ha chiesto un chiarimento circa *l'indicazione precisa degli immobili da assoggettare a procedura di esproprio*;
- con nota del 04.03.2024, agli atti con prot. prov.le n. 6374/2024, questa Provincia ha riscontrato alla verifica di cui sopra, evidenziando la necessità di:
 - acquisire un *Rapporto Ambientale ai fini Valsat coerente con i contenuti di variante, ovvero l'attestazione dell'eventuale esclusione dalla Valsat, ai sensi dell'art. 19 della LR 24/2017 (...)*;
 - integrare la Relazione geologica e geotecnica con *valutazioni in merito al potenziale di liquefazione ed eventuali cedimenti post-sismici, specialmente nell'area interessata dal cavodotto oggetto di variante urbanistica* in relazione alla Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008;
 - inquadrare l'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi di deposito/autorizzazione, contestuale o non contestuale;

Preso atto che, a seguito della suddetta verifica, con nota del 18.04.2024, agli atti con PG n. 11831/2024, Arpae-SAC Ferrara:

- ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della LR 4/2018 e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari alla suddetta autorizzazione;
- ha reso disponibile la documentazione inerente al progetto, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;
- ha comunicato che l'avviso di deposito del progetto sarebbe stato pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT (Parte Seconda) dal 08.05.2024 per la durata di 30 giorni;
- ha richiesto a questa Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra in quanto *la pubblicazione dei documenti di Variante e di Valsat è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)*;
- ha evidenziato che, secondo quanto richiesto dal proponente, il PAUR comprendente la variante agli strumenti urbanistici (PUG) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalle linee di connessione e per la dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 37/ 2002 e del D.P.R. 327/2001;
- ha precisato che il progetto in argomento:

“appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'Allegato B.2 della L.R. 4/18: B.2.8: “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt” [...] ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria

ARPAE, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 4/18”;

Tenuto conto che:

- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in virtù della convenzione in essere inerente al supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2017, sottoscritta in data 26.06.2024, Arpa-SAC svolge l'attività istruttorie in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpa-SAC;

Vista, in proposito, la valutazione resa da Arpa-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 36141 del 04.11.2024, nella quale è riportato che:

“la variante urbanistica al PUG dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si rende necessaria per l’apposizione del vincolo di servitù per l’elettrodotto (opera connessa all’impianto fotovoltaico) relativamente alle particelle riportate nel “Piano particellare di esproprio” (ai sensi del DPR 327/2001 e art. 11 L.R. 37/02);

la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell’apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e non anche per l’inserimento dell’elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008 (nota dell’Unione Terre e Fiumi acquisita da Arpa con PG/2024/195215 del 29/10/24);

ciò premesso, anche a seguito di verifiche interne intervenute durante il procedimento in esame, con la presente si comunica che si ritiene non necessaria l’istruttoria di Valsat in applicazione dell’art. 6 comma 12 del D.Lgs. 152/06”;

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale (VAS-Valsat) la variante al PUG connessa al progetto, ai sensi dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo propri gli esiti della valutazione preliminare resa da Arpa-SAC (PG n. 36141/2024);

Constatato che:

- nell'ambito della procedura di VIA, attuata mediante Conferenza di Servizi sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere il parere di competenza, oltre a questa Provincia, i seguenti Enti:
 - Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
 - Comune di Tresignana;
 - Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
 - AUSL Ferrara – Dip. Sanità Pubblica;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - E-Distribuzione SpA;
 - Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;

- ARPAE SAC – Unità Energia;
 - ARPAE APA Centro - SSA - Unità Aria/CEM;
 - Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
- alla indizione della Conferenza di Servizi è stata resa disponibile la documentazione progettuale, così come integrata a seguito della verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;
- con nota PG n. 18441/2024 del 05.06.2024, l'Unione ha trasmesso il proprio riscontro alla documentazione integrata evidenziando che:

“la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., è relativa ai soli immobili interessati dalle opere di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ovvero le particelle catastali identificate al Foglio 15 Particella 89 (Sez. A) e al Foglio 2 Particelle 137 e 369 (Sez. B) del Comune di Tresignana, come indicato nell'elaborato 2.9-PDRT “Piano particellare e documentazione castale”, il rilascio del provvedimento autorizzatorio comporterà Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione vigente, per l'individuazione in specifico elaborato delle aree soggette a vincolo espropriativo. A tal fine, dovrà essere integrato l'elaborato 2.9-PDRT “Piano particellare e documentazione castale”, con l'individuazione planimetrica, in scala adeguata, delle aree da sottoporre a vincolo espropriativo”;

- in data 07.06.2024, con nota PG n. 18901/2024, Arpae-SAC ha convocato una Conferenza dei Servizi istruttoria per la condivisione degli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto;
- in data 02.07.2024, con nota PG n. 21865/2024, Arpae-SAC ha inviato le richieste di integrazioni formulate dagli Enti, e, contestualmente, ha sospeso il procedimento;
- con nota PG n. 25786/2024 del 02.08.2024, Arpae-SAC ha trasmesso le integrazioni presentate dal proponente e, contestualmente, ha avviato una nuova consultazione del pubblico della durata ridotta di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27 bis, co. 5, del D. Lgs. 152/2006, a partire dal 07.08.2024, data di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico e della documentazione integrativa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- in data 17.09.2024 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi decisoria in seguito alla quale il proponente ha presentato chiarimenti volontari;
- in data 18.10.2024, con nota PG n. 34065/2024, Arpae-SAC ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi decisoria per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR;
- con nota PG n. 35399/2024 del 29.10.2024, l'Unione ha trasmesso il Parere urbanistico definitivo precisando che:

*“1. L'impianto fotovoltaico **ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023;*

*2. In merito alle **opere di mitigazione**, ai sensi dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, si prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel “Regolamento del verde pubblico e privato” allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, **sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m)**;*

3. La definizione delle **opere di compensazione ambientale**, quantificate in base alla scheda “VISTA territorio rurale” di cui all’All.3 alla ValSAT del PUG, corretta come indicato in premessa (ovvero **3.900 mq**) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell’art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano, **deve essere effettuata, in accordo con l’Amministrazione comunale, in sede di Conferenza dei Servizi**, come previsto dalla Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010. Una volta sottoscritto l’accordo tra le parti, lo stesso deve essere trasmesso allo scrivente ufficio ai fini del monitoraggio del PUG;

4. Relativamente all’apposizione del vincolo di servitù di elettrodotto relativamente alle particelle riportate nel “Piano particellare esproprio” (elaborato 2.38-PDRT), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., **comportante Variante al PUG**, si informa che sarà acquisito il parere di competenza da parte del Consiglio dell’Unione nella prossima seduta utile, non ancora convocata. Non appena acquisito tale parere, sarà trasmesso ad Arpae.

In riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell’apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e **NON** anche per l’inserimento dell’elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto”;

- infine, con nota PG n. 36141/2024 del 04.11.2024, Arpae-SAC ha proposto di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale (VAS-Valsat) la variante al PUG connessa al progetto, ai sensi dell’art. 6, co. 12, del D. Lgs 152/2006;

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi relativi all’intervento in oggetto si evince che:

- l’intervento consiste nella costruzione, mantenimento ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – solare - di potenza installata pari a 9779,52 KWp e potenza in immissione pari a 7875 kW;
- l’impianto, che si svilupperà su una superficie di 14,03 ha, sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete con connessione interrata in media tensione (15kV) alla Cabina Primaria esistente denominata “CP TRESIGALLO” di proprietà di E-Distribuzione;
- l’area destinata all’impianto fotovoltaico è identificata catastalmente al Fg 15, mp.li 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29 mentre l’elettrodotto interessa le aree identificate ai Fg 15 e 2, mp.li 77, 89, 369, 137, 381, nel Comune di Tresignana;

Considerato che:

- l’intervento interessa le aree comprese all’interno dell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle Masserie”, secondo l’art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e ricade nel sistema delle aree agricole (art. 11) disciplinato dal Piano;
- le opere ricadono nella zona tampone del sito Unesco “Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”;
- le opere non interferiscono con aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- relativamente alla coerenza con la pianificazione di rango provinciale, in linea generale, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente;

Considerato, inoltre, che, relativamente alla compatibilità delle opere con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, per quanto riportato nella "relazione geologica, idrogeologica, geotecnica, sismica" redatta dal Geol. Alessandro Mascitti, così come integrata:

- relativamente all'impianto fotovoltaico, stante la tipologia di opera, si ritiene che il parere di cui sopra non sia dovuto;
- per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto, non sono necessari approfondimenti dal punto di vista geologico – sismico e non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR in oggetto si esprime, per quanto di competenza, sul progetto in argomento in quanto comportante variante al PUG Terre e Fiumi, ai sensi:

- dell'art. 1, co. 85, della L. 56/2014, dell'art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017 (coerenza con la pianificazione provinciale);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);

Precisato che la Provincia non si esprime sulla variante in oggetto in materia di VAS-Valsat, in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, come dichiarato nella nota di Arpa-SAC (PG n. 36141/2024);

Acquisite:

- le valutazioni del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
- l'istruttoria svolta dagli uffici preposti in ordine alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, agli atti;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04.10.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Luca Capozzi l'incarico di Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Vista la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

ai fini dell'espressione delle Valutazioni in materia di pianificazione, art. 1, co. 85, della L. 56/2014, art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e art. 76 della L.R. 24/2017, e della Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, art. 5 della L.R. 19/2008:

1. di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare quanto riportato nei precedenti "Considerato";
2. di esprimersi sul progetto in oggetto in merito alla pianificazione di rango provinciale evidenziando che **non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** e alla pianificazione settoriale vigente;
3. di esprimersi, relativamente alla variante al PUG Terre e Fiumi connessa all'intervento, con **Valutazione FAVOREVOLE di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della

L.R. 19/2008, a condizione che la progettazione dell'opera garantisca la funzionalità della stessa anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico;

4. di dare atto che, relativamente alla variante al PUG Terre e Fiumi connessa all'intervento, la Provincia non si esprime in merito alla Valutazione Ambientale – Valsat/VAS in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo proprie le valutazioni di cui alla nota di Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 36141 del 04.11.2024;
5. di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione della presente Determina;
6. di trasmettere la presente Determina ad Arpae-SAC Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente